



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**  
**Provincia di LECCE**

\*\*\*\*

**SETTORE I**  
**AFFARI GENERALI E SITITUZIONALI – RISORSE UMANE – SERVIZI**  
**DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**Bando di concorso**  
**per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2021**  
**(art. 11 della Legge n. 431/98)**

**Il Responsabile del Settore**

**Richiamati**

- l'A.D. n. 412 del 9.12.2022 della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, avente per oggetto "L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2021. Riparto tra i Comuni della somma di € 30.677.078,81. Individuazione criteri e requisiti per l'accesso ai contributi", con la quale si è provveduto al riparto tra i Comuni delle risorse di cui al Fondo anzidetto disponibili per il contributo sui canoni di locazione anno 2021 ed è stato assegnato al Comune di Salice Salentino il contributo di € 5.704,45 a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 23.2.2023, con la quale il Comune di Salice Salentino – al fine di incrementare le risorse regionali assegnate per l'anno 2021 e accedere al contributo integrativo di premialità – ha stabilito, tra le altre cose, di destinare al cofinanziamento dell'intervento di che trattasi la somma di € 1.140,89, pari al 20% del contributo assegnato con il succitato atto dirigenziale n. 412/2022;
- l'A.D. 20.2.2023, n. 47, trasmesso con nota acquisita al prot. gen. n. 1997 del 22.2.2023, con la quale la Regione, in sede di riparto delle somme disponibili per premialità, ha assegnato al Comune di Salice Salentino il contributo integrativo di € 1.370,61 (euro milletrecentosettanta/61);

**Vista** la propria determinazione n. \_\_ del \_\_. \_\_. \_\_, con la quale, in esecuzione della succitata deliberazione di G.C. n. 17/2023, si è provveduto a impegnare, su apposito capitolo di bilancio, l'importo complessivo di € 8.215,95 (euro ottomiladuecentoquindici/95), ovvero € 5.704,45 quale contributo regionale assegnato al Comune con A.D. della Sezione Politiche Abitative della Regione

Puglia 9.12.2022, n. 412, per il sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2021; € 1.140,89 - pari al 20% del contributo regionale assegnato al Comune di Salice Salentino con il citato atto 412/2022 - quale quota a carico di questo Ente come stabilita con deliberazione di G.C. n. 17/2023; € 1.370,61 quale contributo per premialità riconosciuto al Comune con il richiamato A.D. 20,2,2023, n. 47;

### **rende noto**

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 con riferimento all'anno 2021.

## **1. REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO**

Ai fini della partecipazione, il richiedente e il proprio nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.lgs. 6.2.2007, n. 30, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 ad oggi;
2. residenza nel Comune di Salice Salentino alla data di emanazione del presente bando;
3. residenza nel corso dell'anno 2021 o frazione di esso, nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
4. conduttore di un alloggio a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato, che abbia caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli ERP;
5. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021, già eseguito alla data di presentazione della domanda, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
6. non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo la disciplina della L.R. n. 10/2014, art. 10, co. 2;
7. non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
8. reddito annuo del nucleo familiare rientrante entro i valori di seguito indicati:
  - a. per i soggetti rientranti nella fascia a), di cui al citato D.M. del 7.6.1999, art. 1, co. 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197 del 23.12.2021);
  - b. per i soggetti rientranti nella fascia b), di cui al medesimo D.M. del 7.6.99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle

esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, co. 1, lett. e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

**Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:**

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune; *oppure*
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; *oppure*
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

**Si precisa che:**

✓Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico anche se non legati da vincoli di parentela.

✓Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato come risultante dalla relativa imposta versata, al netto degli oneri accessori.

✓L'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione, nonché disporre delle verifiche, anche tramite istituzioni, al fine di acquisire informazioni, qualora il dichiarato risultasse in evidente discordanza con il tenore di vita familiare.

✓Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità della documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000 e la denuncia alle Autorità competenti, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

✓Il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile sarà quantificato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7.6.1999, art. 1 e art. 2, co. 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, co. 4, del D.M. 7/6/99. Qualora i fondi dovessero risultare insufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, si opereranno delle riduzioni al contributo da assegnare oppure, ove possibile, integrando con fondi del bilancio comunale.

I contributi verranno assegnati con successivo provvedimento del Responsabile del I Settore nei limiti delle risorse regionali concesse, come integrate dalla quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, e saranno corrisposti ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia.

**Sono escluse dal contributo:**

- a) le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;

b) le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che, relativamente all'anno 2021:

- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla Legge Regionale n. 10/2014, art. 10, co. 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm. e ii, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti del beneficio, questo Ente, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

c) le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Sono, altresì, escluse** le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, co. 3 della L. n. 431/1998 e Decreti Ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di soggetti portatori di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, coniuge separato/divorziato).

In ottemperanza al disposto della L.R. 15.11.2017, n. 45, art. 6, co. 4, lett. b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o di divorziati residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della L.5.2.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. n. 45/2017 è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato per sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori

di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale.

## **2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata, **pena l'esclusione**, su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale [www.comune.salicesalentino.le.it](http://www.comune.salicesalentino.le.it) o in forma cartacea presso l'Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Vittorio Emanuele II, aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il giovedì dalle ore 15.15 alle 17.15.

La domanda contiene un questionario, sottoforma di autocertificazione, formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al relativo contributo. Si comunica, inoltre, per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### **Alla domanda dovrà essere allegata:**

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile per cui si richiede il contributo per l'anno 2021;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2021 (versamento comunque effettuato prima della presentazione dell'istanza), oppure documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- copia delle ricevute mensili di pagamento del canone per l'anno 2021;
- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2021 (copia Certificazione Unica 2022 ovvero Modello 730/2022, redditi 2021 ovvero UNICO P.F. 2022);
- (*eventuale*) dichiarazione degli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti il nucleo, compresi quelli esentasse, esclusi quelli non continuativi;
- (*eventuale*) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del soggetto che fornisce aiuto economico al richiedente il contributo, che dichiara reddito zero o superiore a zero ma comunque inferiore al canone di locazione pagato, attestante il proprio reddito familiare e l'aiuto economico corrisposto;
- copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i cittadini dell'Unione europea);
- titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 a tutt'oggi (per i cittadini extracomunitari);
- (*eventuale*) documentazione attestante l'importo totale ricevuto come Contributo Fitto Covid-19 e il numero di mesi dell'anno 2021 nei quali lo si è ricevuto;
- (*eventuale*) documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo anzidetto, con allegata copia del documento di riconoscimento e tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata, **a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2023.**

Essa potrà essere inoltrata, **in via telematica** all'indirizzo PEC [protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it) ovvero consegnata a mani all'Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico sopra riportati.

**SARANNO ESCLUSE e non saranno perciò istruite ai fini dell'ammissione al beneficio in questione:**

- le domande prive di sottoscrizione da parte del richiedente;
- le domande prive di copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- le domande non recanti tutte le informazioni di cui all'apposito modulo predisposto e reso disponibile dal Comune di Salice Salentino;
- le domande consegnate oltre il termine stabilito.

*Salice Salentino, 27 febbraio 2023*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Avv. Francesco FINA